



QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



la certificazione per i prodotti detergenti





la certificazione per i prodotti detergenti

certificazione a cura di



QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

QCertificazioni S.r.l.
Villa Parigini, Loc. Basciano
53035 Monteriggioni (SI)
Telefono +39 0577 327234
Fax +39 0577 329907
lettera@qcsrl.it - www.qcsrl.it

- È una Certificazione
- Guida il consumatore in un acquisto consapevole
- Comunica la cura nella selezione delle materie prime
- Promuove l'utilizzo di materie prime biologiche
- Valorizza i prodotti sul mercato
- Garantisce l'assenza di materie potenzialmente rischiose per la salute umana
- Consente l'utilizzo dei soli ingredienti ammessi nel disciplinare
- Promuove l'utilizzo di imballaggi e materie prime a basso impatto ambientale
- Sostiene la natura

**Disciplinare
Detergenza Pulita AIAB**



01 Introduzione

La società dei consumi ha un forte impatto sull'ambiente. La portata di tale impatto dipende dalle scelte che ciascuno di noi consumatori fa per soddisfare i propri bisogni. Una scelta che può essere decisiva è quella di comprare prodotti il più possibile caratterizzati da un elevato livello di sostenibilità ambientale. La domanda del consumatore di prodotti rispettosi dell'ambiente rappresenta un potente stimolo per le imprese, che possono così riflettere su come rendere più ecocompatibili i loro prodotti, intensificare gli sforzi in materia di ambiente e migliorare le prestazioni lungo tutto il ciclo di vita dei propri prodotti e servizi. Per scegliere i prodotti a minore impatto ambientale, i consumatori devono disporre di informazioni accessibili, comprensibili, pertinenti e credibili sulla qualità ambientale dei prodotti stessi. Un'altra problematica importante è quella della sicurezza e salubrità dei prodotti che, in diversi casi, crea importanti costi sociali indiretti.



02 Scopo del documento

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti dei detergenti e di altri prodotti rientranti nel campo di applicazione al punto 4 del presente Disciplinare che possono esibire in etichetta l'indicazione "Detergenza Pulita AIAB", e per i quali viene concesso l'utilizzo dell'apposito marchio.

AIAB, attraverso questo disciplinare, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire, nel campo dei profumatori ambiente e della detergenza casa e comunità, l'utilizzo di prodotti ottenuti con materie prime, processi produttivi ed imballaggi caratterizzati da un basso impatto ambientale.
- ottenere prodotti che rispettino la salute del consumatore e non abbiano effetti allergizzanti ed irritanti.
- promuovere l'utilizzo di materie prime naturali, provenienti da agricoltura biologica, non OGM e non sottoposte a radiazioni ionizzanti.

La certificazione verrà affidata ad un organismo di controllo (in seguito OdC) esterno ed indipendente, che tramite i propri tecnici verificherà l'osservanza di questo disciplinare da parte dei produttori richiedenti.



03 Termini e definizioni

Operatore: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo.

Organismo di controllo: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni

e certificazioni conformemente alle disposizioni del presente disciplinare.

Materia prima: sostanza inclusa nella formulazione di un detergente.

Prodotto detergente: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detersivi possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

Altri prodotti considerati detersivi sono:

- «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggiare di indumenti, biancheria da casa ecc.;
- «ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
- «preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);
- «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;

come definito dal Regolamento (CE) n. 648/2004.

Tensioattivo: qualsiasi sostanza organica e/o preparato utilizzato nei detersivi dotato di proprietà tensioattive. Consiste di uno o più gruppi idrofili e di uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua, la formazione di monostati di spandimento o di assorbimento all'interfaccia acqua/aria, la formazione di emulsioni e/o di microemulsioni e/o la formazione di micelle e l'assorbimento alle interfacce acqua/solido, come definito dal Regolamento (CE) n. 648/2004.

Detergente biologico: prodotto detergente rispondente ai requisiti del presente disciplinare.

Ecocompatibile: che può accordarsi con le esigenze ecologiche, in quanto poco inquinante.

Dermocompatibile: di prodotto che risulta ben tollerato dalla cute e dalle mucose.

Biodegradabilità: la scomposizione di un materiale in composti chimici semplici per azione di agenti naturali.

Agricoltura Biologica: metodo derivante o connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Organismo geneticamente modificato (OGM): un qualsiasi organismo cui si applica la definizione prevista dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1830/2003

Radiazioni ionizzanti: trattamento previsto dalla Direttiva 1999/2/CE.

Emissione
02

Rev.
03

Data
20/08/2016

3 di 13



04 Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del presente disciplinare i seguenti prodotti:

- a. Tutti i detersivi utilizzabili per il lavaggio a mano ed in lavastoviglie di **stoviglie, attrezzature e altri utensili da cucina**; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.);
- b. Prodotti detergenti destinati alle pulizie di **pavimenti, pareti, soffitti e altre superfici dure come piani di lavoro, mobilio, installazioni ed attrezzature, automobili, mezzi semoventi, ecc.**; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.);
- c. Detersivi per bucato in polvere, liquidi, o sotto altra forma per il **lavaggio dei tessuti sia a mano che in lavatrice**; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.);
- d. Prodotti detergenti destinati alle operazioni di **pulizia e di rimozione dello sporco negli opifici artigianali, industriali ed agricoli**, mense, comunità, uffici, fabbriche, alberghi, agriturismi, capannoni e stalle, ecc. ed ogni luogo chiuso deputato alla produzione, presenza e permanenza delle attività umane; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.);
- e. Coadiuvanti, ingredienti, materie prime, ausiliari chimici, semplici sostanze naturali o di origine inorganica o **prodotti autorizzati dal Regolamento (CE) n. 834/2007** che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza, anche se presidi medico chirurgici o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH, ecc.).

Emissione
02

Rev.
03

Data
20/08/2016

f) Coadiuvanti, ingredienti, materie prime, ausiliari chimici, semplici sostanze naturali per la cura della casa, (compresi i profumi ambiente e le candele), delle autovetture, delle piante e degli animali domestici.



05 Riferimenti normativi principali

- Regolamento (CE) n. 648/2004 – DETERGENTI e successivi aggiornamenti;
- Regolamento (CE) n. 907/2006 – DETERGENTI e successivi aggiornamenti;
- D.P.R. 6 febbraio 2009, n.21;
- Regolamento Europeo (CE) n. 66/2010 – ECOLABEL e successivi aggiornamenti;
- decisioni della Commissione in particolare per il computo del VCDtox (volume critico di diluizione);
- Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Regolamento Europeo (CE) n. 1272/2008 – CLP e successivi aggiornamenti;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH e successivi aggiornamenti.



06 Materie prime

I prodotti certificati in conformità al presente disciplinare possono includere tra i propri componenti le seguenti materie prime:

1. prodotti d'origine vegetale;
2. prodotti d'origine animale;
3. prodotti d'origine inorganica;
4. prodotti derivanti da processi chimici di sintesi;
5. acqua.

Ogni gruppo di materie prime deve rispettare le caratteristiche sotto indicate e rispettare le percentuali di composizione riportate al punto 7 del presente disciplinare.

In fase d'estrazione e purificazione sono da preferire processi di tipo fisico. Sono vietati l'irradiazione con raggi gamma o con raggi x a scopo conservativo. Per le materie prime derivate da processi che impiegano catalizzatori metallici sia in fase omogenea sia in fase eterogenea, dovranno essere presentati referti analitici relativi alla presenza di metalli pesanti al fine di valutare

Emissione
02

Rev.
03

Data
20/08/2016

5 di 13

l'impatto ambientale di tali processi di produzione. L'azienda formulatrice dovrà dimostrare la corretta dichiarazione relativa allo smaltimento di eventuali residui di lavorazione (n° di classificazione CER – Catasto Europeo dei Rifiuti) prodotti nel processo di sintesi ed eventuale autorizzazione all'emissione in atmosfera.

06.1 Materie prime vegetali

Le materie prime vegetali, intese come piante o parti di esse, devono provenire preferibilmente da agricoltura biologica o raccolta spontanea certificata.

Il metodo di produzione biologico deve essere certificato in conformità al Regolamento CE 834/2007 o a regolamenti a questo equivalenti, in alternativa la materia prima vegetale può essere certificata in conformità a standard privati riconosciuti dall'OdC equivalenti al presente disciplinare.

L'OdC di volta in volta potrà accettare materie prime che differiscono da quanto sopra riportato a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea documentazione.

Per ogni prodotto detergente certificato ai sensi del presente disciplinare deve essere utilizzata almeno una materia prima biologica certificata. In ogni caso sono escluse materie prime vegetali geneticamente modificate o irradiate con radiazioni ionizzanti.

Sono altresì escluse piante o parti di esse quando il loro utilizzo possa contribuire a porle a rischio di estinzione; è consentito l'uso di queste materie prime se provenienti da coltivazione.

Per le profumazioni utilizzate nelle formulazioni detergenti potranno essere utilizzati solamente oli essenziali ed altre profumazioni approvate da AIAB, che seguano il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association.

06.2 Materie prime di origine animale

Le materie prime di origine animale devono essere certificate da agricoltura biologica in modo che sia efficacemente garantito il benessere dell'animale.

Il metodo di produzione biologico deve essere certificato in conformità al Regolamento CE 834/2007 o a regolamenti a questo equivalenti, in alternativa la materia prima animale può essere certificata in conformità a standard privati riconosciuti dall'OdC equivalenti al presente disciplinare.

L'OdC di volta in volta potrà accettare materie prime non conformi a quanto sopra riportato a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea documentazione.

Non possono essere utilizzate materie prime di origine animale quando la produzione ne comporti la soppressione.

Sono ammesse materie prime ottenute da fermentazione.

Sull'etichetta delle formulazioni, ove si dimostri il non utilizzo di prodotti di

origine animale, si potrà riportare la seguente frase: "Non contiene prodotti di origine animale".

06.3 Materie prime inorganiche

Nelle materie prime di origine minerale, deve essere valutato il contenuto di metalli di riconosciuta tossicità (As, Pb, Cu, Ni, Cd, Zn, Cr esavalente, Sb) in modo da verificare che non vi sia contaminazione e che essi siano eventualmente presenti solamente in tracce. Durante il primo anno d'applicazione del presente disciplinare sarà monitorato il livello di tali impurità nelle materie prime al fine di definire le soglie massime tollerabili.

E' ammesso l'impiego di reagenti acidi e basici di uso comune utilizzati nei processi di sintesi delle materie prime (acido cloridrico, solforico, nitrico, fosforico, soda, potassa, ecc.).

06.4 Materie prime di origine sintetica

a. Tensioattivi - Emulsionanti

E' richiesta la documentazione comprovante l'origine vegetale delle catene alchiliche utilizzate per i processi di sintesi.

Non sono ammessi tensioattivi o emulsionanti derivanti da processi di etossilazione.

b. Altri prodotti

Sono ammessi i prodotti riportati nell'articolo 7 del presente disciplinare, per i quali non vi sono valide alternative di comprovata origine naturale disponibili sul mercato e di cui si sono valutate positivamente le caratteristiche di impatto sull'ambiente e sulla cute. L'OdC si riserva di approvare l'impiego di eventuali altri prodotti sulla base dei criteri adottati per quelli ammessi.

06.5 Acqua

Può essere utilizzata acqua potabile oppure acqua demineralizzata od osmotizzata.



07 Formulazione dei prodotti

Per ogni prodotto deve essere indicata la formulazione quantitativa e qualitativa esatta e, in particolare, la precisa descrizione chimica degli ingredienti (identificati come da nomenclature IUPAC, DCI, CASNUMBER, FORMULA DI STRUTTURA), grado di purezza, tipo e percentuali delle impurezze presenti riportate sulle schede di sicurezza, il tutto stilato allo scopo di fornire adeguanti strumenti di valutazione per la certificazione. In base alle caratteristiche della formulazione e delle materie prime inserite, dovranno essere fornite, dietro richiesta, le schede dati di sicurezza, le schede tecniche e i certificati di analisi degli ingredienti del prodotto oggetto

Emissione
02

Rev.
03

Data
20/08/2016

7 di 13

della certificazione.

Il peso dell'impatto ambientale (tossicità per gli organismi acquatici) di ciascun ingrediente sarà valutato con il valore del VCD_{TOX} , Volume Critico di Diluizione, che sarà calcolato con la seguente formula:

$$CDV_{TOX}(\text{ingrediente } i) = \frac{\text{peso/lavaggio } (i) \times \text{fattori di carico } (i)}{\text{effetto a lungo termine } (i)} \times 1000$$

dove

Il Valore Critico di Diluizione di un prodotto è costituito dalla somma dei VCD_{TOX} di tutti gli ingredienti:

$$VCD_{TOX} = \sum VCD_{TOX}(\text{ingrediente } i)$$

Per le seguenti categorie di prodotti detergenti il valore ottenuto non dovrà essere superiore a:

- Detersivi per piatti a mano - 3.500
- Superfici dure (pavimenti, piani di lavoro, ecc.) - 5.000
- Detersivi Liquidi e polveri per bucato a mano e in lavatrice - 200.000
- Detersivi Liquidi e polveri per lavastoviglie - 20.000
- Vetri - 1.500
- Prodotti per WC e altri pronti all'uso - 10.000
- Ammorbidenti - 3.000
- Prodotti Casa - 10.000

Nel calcolo del CDV_{tox} complessivo non si tiene conto degli olii essenziali biologici utilizzati e delle fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

Questi valori potranno essere aggiornati in senso più restrittivo a seguito delle nuove possibilità di formulazione date dal progresso scientifico o tecnologico. Inoltre nel caso di mancanza di dati si possono considerare i concetti del Read-Across per estrapolare dei dati validi e convincenti. Queste valutazioni dovranno essere ben documentate, descritte e firmate dal Valutatore della Certificazione.

Nessun formulato potrà contenere ingredienti presenti in percentuale maggiore dello 0,01 in peso caratterizzati da Frasi di Rischio (R) e Indicazioni di Pericolo (H) quali:

Direttiva 67/548/CE Direttiva 1999/45/CE Frasi R	Regolamento 1272/2008/UE Frasi H
Carc.Cat.1: R45 Carc.Cat.2: R45	Carc.Cat.1A: H350 Carc.Cat.1B: H350
Carc.Cat.1: R49 Carc.Cat.2: R49	Carc.Cat.1A: H350i Carc.Cat.1B: H350i
Carc.Cat.3: R40	Carc.Cat.2: H351
Muta.Cat.2: R46	Muta.Cat.1B: H340
Muta.Cat.3: R68	Muta.Cat.2: H341
Repr.Cat.1: R60 Repr.Cat.2: R60	Repr.Cat.1A: H360F Repr.Cat.1B: H360F
Repr.Cat.1: R61 Repr.Cat.2: R61	Repr.Cat.1A: H360D Repr.Cat.1B: H360D
Repr.Cat.3: R62	Carc.Cat.2: H361f
Repr.Cat.3: R63	Carc.Cat.2: H361d
R50	H400
R50/53	H400 H410
R51/53	H411
R59	EUH059
R64	H362

Gli ingredienti non dovranno parimenti essere classificati come R42 (può causare sensibilizzazione per via inalatoria) o come H334, tranne gli Oli Essenziali e le fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

Le sostanze classificate come R43 (può causare sensibilizzazione attraverso il contatto cutaneo) o come H317 non dovranno essere presenti in percentuale superiore allo 0,3%, tranne gli Oli Essenziali e le fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

Non sono ammesse sostanze che siano potenzialmente bioaccumulative. Una sostanza deve essere considerata bioaccumulativa se possiede un Fattore di Bioconcentrazione (BCF) > 100 o se il suo Coefficiente di Ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) > 3.

Sono ammesse dal disciplinare corrente, sostanze naturali bio-accumulabili presenti negli organismi viventi come per esempio le vitamine.

Per il potenziale di bioaccumulo non si tiene conto degli olii essenziali biologici utilizzati e delle fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

La biodegradabilità delle materie prime di origine organica - tensioattivi utilizzati dovrà essere documentata.

Il prodotto finito deve contenere almeno il 95%, in peso, di ingredienti d'origine vegetale e/o animale (includendo anche l'acqua che li costituisce) con almeno un ingrediente derivante da agricoltura biologica.

Per i tensioattivi e gli altri prodotti ottenuti da sintesi chimiche sarà neces-

Emissione
02

Rev.
03

Data
20/08/2016

sario comprovare l'origine naturale delle materie prime che forniscono la catena di atomi di carbonio che contraddistingue tali molecole. Il carbonio organico utilizzato nella sintesi dei tensioattivi presenti nel prodotto finito dovrà essere di comprovata origine vegetale.

08 Trattamento del prodotto finito

Il prodotto finito non può essere irradiato.
Non è ammesso lo svolgimento di test su animali.

09 Imballaggi

Sono ammessi solo contenitori riciclabili, inerti, che non rilasciano monomeri pericolosi per la salute e l'ambiente.

E' vietato l'uso del PVC.

Si raccomanda di ridurre e se possibile evitare l'uso di imballaggi secondari. Nella comunicazione al consumatore dovrà essere enfatizzato il riutilizzo del contenitore per le ricariche, dove previste, che dovranno essere messe in commercio unitamente al prodotto stesso. Nel contenitore deve essere privilegiato l'uso di dispositivi spruzzatori o dosatori monomateriale.

Nel caso di prodotti che prevedono dosatori plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è consigliato:

- commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica";
- invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, all'riutilizzo del contenitore. La presenza del metallo, infatti, impedisce un corretto riciclaggio.

Per favorire un corretto riciclaggio è consigliato utilizzare etichette dello stesso materiale del flacone.

10 Prove e analisi

Per i prodotti semplici, i semilavorati e le materie prime i test saranno prescritti di volta in volta, se necessario, dall'OdC a seguito di una valutazione preliminare. I risultati di tali test dovranno essere indicati in etichetta o in schede tecniche da rendere disponibili al pubblico.

11 Etichettatura

L'etichetta deve contenere, oltre alle indicazioni di legge, le istruzioni sul dosaggio e la funzionalità del prodotto, le informazioni sugli ingredienti e la dichiarazione degli ingredienti stessi in ordine decrescente di percentuale in peso e una riassuntiva spiegazione al consumatore. L'etichetta deve inoltre

contenere l'identificazione degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica mediante un asterisco ed un richiamo esplicativo, il marchio Detergenza Pulita AIAB e facoltativamente il logo dell'OdC e la dicitura: "Prodotto detergente/casa con ingredienti da agricoltura biologica".

Sull'etichetta delle formulazioni, ove si dimostri il non utilizzo di prodotti d'origine animale, si potrà riportare la seguente frase "Non contiene prodotti d'origine animale".

AIAB e/o l'OdC pubblicheranno, mediante il proprio sito internet, l'elenco dei prodotti certificati per consentire al consumatore un consumo consapevole.

Nell'etichetta dei prodotti coadiuvanti è necessario comunicare ai consumatori la facile reperibilità, sul mercato dei prodotti naturali, delle componenti di uso comune (ad es.: *"alcuni ingredienti di questo prodotto, alcool etilico, acido citrico e olio essenziale di Limone, sono sostanze di uso comune facilmente reperibili in commercio"*).



12 Marchio

Il marchio Detergenza Pulita AIAB è di seguito raffigurato.



Il marchio Detergenza Pulita AIAB può essere applicato esclusivamente sulle etichette e sul materiale pubblicitario di prodotti che soddisfano i requisiti di questo disciplinare, previa autorizzazione da parte dell'OdC.



13 Controlli e sanzioni

Il controllo del presente disciplinare è svolto da AIAB avvalendosi, mediante una concessione, di organismi di controllo accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della Conformità- Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi". Nel caso in cui un OdC non rispetti i requisiti del presente disciplinare, AIAB si riserva il diritto di sospendere la concessione.

Nel caso in cui un operatore non rispetti i requisiti del presente disciplinare, l'OdC si riserva di non concedere, di revocare o di sospendere l'autorizzazione all'uso del marchio Detergenza Pulita AIAB.

Emissione
02

Rev.
03

Data
20/08/2016

13.1 Non conformità

Nel caso in cui si evidenzi un mancato rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare da parte di un operatore, l'OdC provvede a comunicare la relativa non conformità.

Il presente disciplinare prevede due livelli di non conformità, graduati rispetto alla possibilità di incidere o meno sulla certificazione:

Irregolarità: consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le irregolarità lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano carenza e le seconde mancanza dei requisiti prescritti.

Infrazione: consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dal presente disciplinare, per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, ovvero per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le infrazioni lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano reversibilità della situazione determinatasi.

13.2 Provvedimenti

Nell'ambito delle due categorie di non conformità, in base al livello di gravità ed al criterio della gradualità, vengono applicati i seguenti provvedimenti: richiamo, soppressione delle indicazioni di conformità, sospensione della certificazione ed esclusione dell'operatore.

13.3 Azioni correttive

Qualora a carico dell'operatore sottoposto a controllo vengano rilevate non conformità alle norme stabilite, egli dovrà attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti, comunicandone tempestivamente l'attuazione.



14 Altri prodotti ammessi

Conservanti: acido benzoico e suoi derivati, fenossietanolo, acido sorbico e suoi derivati, sodio deidroacetato.

Conservanti particolari per ambienti a pH superiore a 9: alcool diclorobenzilico, alcool feniletilico, timolo.

Altre sostanze:

TAED solo per polveri, urea, acido maleico e acido malico.

Sostanze innovative di sicura affidabilità approvate dall'OdC.

